

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DELL'8 OTTOBRE 1952
(69^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Ratifica del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783, concernente concorso nelle spese dovute dai Comuni dell'Italia meridionale e delle Isole per l'impianto e per l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani (N. 2374) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 877

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) » (N. 2074) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GIARDINA, *relatore* 862
PEZZINI 863
RIZZO Domenico . . . 865, 866, 867, 868, 869
RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 865, 866, 867, 868, 869

BOSCO Pag. 866, 868
PRESIDENTE 867, 869
RIZZO Giambattista 867; 868
BOERI 868
DE LUCA 869

(Seguito della discussione)

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei lavori pubblici, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (N. 2359) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CORBELLINI, *relatore* 875

(Seguito della discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli Enti comunali di consumo e la concessione di relativi finanziamenti » (N. 2027) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOSCO, *relatore* 871
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 871, 874
MASSINI 871
RIZZO Giambattista 873
VARALDO 373

La riunione ha inizio alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Banfi, Boccassi, Boggiano Pico, Boeri, Bosco, Canaletti Gaudenti, Carboni, Caso, Cericca, Corbellini, De Luca, Gasparotto, Giua, Jannelli, Mastino, Pezzini, Platone, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone. Spezzano e Varaldo.

A norma dell'articolo 18 del Regolamento, in sostituzione del senatore Palermo, interviene il senatore Massini.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

69ª RIUNIONE (8 ottobre 1952)

Sono presenti altresì il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio, e il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, senatore Raja.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) » (N. 2074) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) ».

Dichiaro aperta la discussione generale sull'articolo unico del disegno di legge in esame.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Giardina.

GIARDINA, *relatore*. Il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, reca disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.). A questo decreto legislativo, in sede di ratifica, dalla Camera dei deputati sono state apportate alcune modificazioni. All'articolo 2 è stato aggiunto un comma; all'articolo 3 è stata modificata la categoria n. 8 e sono state aggiunte altre 2 categorie, per cui ora si ha un complesso di 21 categorie mentre nel testo originario dell'articolo anzidetto le categorie erano 19; all'articolo 6 è stato aggiunto un comma al primo comma ed infine all'articolo 10 sono stati aggiunti due commi dopo il primo.

In sostanza le modificazioni importanti sono quelle introdotte agli articoli 6 e 10. Ora, il Governo, e più specificatamente il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'accordo con la Presidenza del Consiglio, propone alcune modifiche, non solo agli articoli 2 e 3, delle quali si farà parola quando verranno in discussione le parti dell'articolo unico del presente disegno di legge che si riferiscono agli

anzidetti articoli 2 e 3, ma anche agli articoli 6 e 10 di cui sempre al testo dell'articolo unico in esame.

All'articolo 6 la Camera dei deputati ha apportato questa modificazione: « Al primo comma è aggiunto il seguente: " Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico hanno l'obbligo di trattenere sulle somme di spettanza delle compagnie teatrali e dei complessi orchestrali, i contributi da questi dovuti per i propri dipendenti durante i periodi di agibilità nei teatri e nei cinema-teatri, e di versarli all'Ente, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso " ». Questa disposizione ha dato luogo a lunghi dibattiti perchè stabiliva l'obbligo per le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico di trattenere sulle somme di spettanza delle compagnie teatrali e dei complessi orchestrali i contributi da questi dovuti e di versarli all'Ente. Per superare la situazione il Governo propone di aggiungere al primo comma dell'articolo 6 i seguenti: « Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico non potranno fare agire nei propri locali le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, e le orchestre, che non siano in possesso del certificato di agibilità di cui al successivo articolo 10.

« In caso di inosservanza alla disposizione suddetta l'impresa è punita con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 ».

Circa il successivo articolo 10 la modifica apportata dalla Camera dei deputati si concreta nell'aggiunta al primo comma dei seguenti: « Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.

« L'impresa non sarà ammessa al godimento delle sovvenzioni, contributi e premi dello Stato, se non avrà esibito la dichiarazione dell'Ente che attesti che l'impresa non si sia resa inadempiente con l'Ente stesso ».

Il Governo, a modifica dell'articolo 10, propone di aggiungere al primo comma i seguenti:

« Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico » (questo comma è identico al primo dei due commi aggiunti dalla Camera dei deputati al primo comma dell'articolo in questione).

« Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'articolo 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'Ente.

« Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o Enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di un'apposita dichiarazione dell'Ente il quale attesti che le imprese e gli Enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'Ente stesso ».

Sono queste le modificazioni più importanti proposte dal Governo al disegno di legge in esame. Sono del parere che esse possano senz'altro essere approvate dal Senato perchè rendono più chiare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, in sede di ratifica, e perchè migliorano le disposizioni previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, categoria di lavoratori che in passato, giova riconoscerlo, è stata alquanto trascurata.

PEZZINI. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, è prescritto, fra l'altro, che l'iscrizione all'Ente sostituisce a tutti gli effetti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni. Fra queste successive modificazioni va tenuta presente — è bene ricordarlo — la legge 4 aprile 1952, n. 218, che nell'articolo 34, riguardante l'E.N.P.A.L.S., dispone: « Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dall'E.N.P.A.L.S. ai propri assicurati con le seguenti modifiche »:

qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 600, i contributi sono sempre commisurati entro tale limite minimo.

« Per la concessione della pensione di vecchiaia e superstiti devono risultare versati a favore dell'assicurato almeno 2.700 contributi giornalieri; per la concessione della pensione

di invalidità devono risultare versati almeno 900 contributi giornalieri e devono sussistere nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 180 contributi giornalieri.

« Il limite minimo di contribuzione previsto dal precedente articolo 5 per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria è fissato in 180 contributi giornalieri.

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà a versare all'Ente dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni la quota dello Stato di cui all'articolo 16 occorrente per l'integrazione delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo e per la concessione ad essi dei trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'articolo 10 ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. — È aggiunto il seguente comma:

« Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Art. 3. — Ai lavoratori dello spettacolo: categoria n. 8 — concertisti e professori di orchestra — sono aggiunti: « orchestrali e bandisti ».

Sono aggiunte le seguenti categorie:

« 20°) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli Enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio Audizioni Italia, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere custodi e personale di pulizia dipendenti dagli Enti ed imprese sopra nominati;

21°) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti ».

Art. 6. — Al primo comma è aggiunto il seguente:

« Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico hanno l'obbligo di trattenere, sulle

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

69ª RIUNIONE (8 ottobre 1952)

somme di spettanza delle compagnie teatrali e dei complessi orchestrali, i contributi da questi dovuti per i propri dipendenti durante i periodi di agibilità nei teatri e nei cinema-teatri, e di versarli all'Ente, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso ».

Art. 10. — Al primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.

« L'impresa non sarà ammessa al godimento delle sovvenzioni, contributi e premi dello Stato, se non avrà esibito la dichiarazione dell'Ente che attesti che l'impresa non si sia resa inadempiente con l'Ente stesso ».

Procederemo ora all'esame e alla votazione dell'articolo unico ora letto per parti separate. Esaminiamo innanzi tutto la seguente parte dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. — È aggiunto il seguente comma:

« Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Alla parte ora letta dell'articolo unico il Governo propone di sostituire la seguente:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. — Sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Ente che ha la sua sede legale in Roma svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge foro competente è quello di Roma ».

« Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la parte ora letta dell'articolo unico nel testo proposto dal Governo. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do ora lettura della seguente parte dell'articolo unico:

Art. 3. — Ai lavoratori dello spettacolo: categoria n. 8 — concertisti e professori di orchestra — sono aggiunti: « orchestrali e bandisti ».

Sono aggiunte le seguenti categorie:

« 20°) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli Enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio Audizioni Italia, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere custodi e personale di pulizia dipendenti dagli Enti ed imprese sopra nominati;

21°) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti ».

Alla parte ora letta dell'articolo unico il Governo propone di sostituire la seguente:

Art. 3. — Alle parole:

« Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente gli appartenenti alle seguenti categorie »: è aggiunto — « di qualsiasi nazionalità ». *Alla categoria n. 5 sono aggiunti: « segretari di edizione ». Ai lavoratori dello spettacolo: categoria n. 8 — concertisti e professori di orchestra — sono aggiunti: « orchestrali e bandisti ».*

Sono aggiunte le seguenti categorie:

« 20°) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli Enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio Audizioni Italia, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere custodi e personale di pulizia dipendenti dagli Enti ed imprese sopra nominati;

21°) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

69ª RIUNIONE (8 ottobre 1952)

In sostanza, come si potrà notare, le modificazioni proposte dal Governo alla parte in esame dell'articolo unico non riguardano il testo, approvato dalla Camera dei deputati, relativo alle categorie 20 e 21.

RIZZO DOMENICO. Propongo di aggiungere alla categoria 21 gli impiegati ed operai dipendenti dai cinodromi. Qui a Roma, ad esempio, esiste il cinodromo della Rondinella che quasi certamente avrà alle sue dipendenze una cinquantina di persone, fra impiegati ed operai. Altri cinodromi con alle dipendenze un certo numero di impiegati e di operai esisteranno indubbiamente in altre grandi città. Non vedo quindi la ragione perchè questa categoria di lavoratori, anche se non molto numerosa, debba essere esclusa dalle provvidenze stabilite nel provvedimento in discussione. Ciò considerato, propongo che nel testo relativo alla categoria 21 fra le parole « e dalle scuderie dei cavalli da corsa » e le altre « addetti agli impianti sportivi » sieno inserite le seguenti « e dai cinodromi ».

RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto l'emendamento proposto dal senatore Rizzo Domenico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo unico, relativa all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, nel seguente nuovo testo risultante dalle modificazioni proposte dal Governo e dal senatore Rizzo Domenico:

Art. 3. — Alle parole:

« Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente gli appartenenti alle seguenti categorie »: è aggiunto — « di qualsiasi nazionalità ». *Alla categoria n. 5 sono aggiunti:* « segretari di edizione ». *Ai lavoratori dello spettacolo: categoria n. 8 — concertisti e professori di orchestra — sono aggiunti:* « orchestrali e bandisti ».

Sono aggiunte le seguenti categorie:

« 20°) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli Enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio Audizioni Italia, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere custodi e personale di pulizia dipendenti dagli Enti ed imprese sopra nominati;

21°) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo unico è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo alla seguente parte dell'articolo unico:

Art. 6. — Al primo comma è aggiunto il seguente:

« Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico hanno l'obbligo di trattenere sulle somme di spettanza delle compagnie teatrali e dei complessi orchestrali, i contributi da questi dovuti per i propri dipendenti durante i periodi di agibilità nei teatri e nei cinema-teatri, e di versarli all'Ente, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso ».

Alla parte ora letta dell'articolo unico il Governo propone di sostituire la seguente:

Art. 6. — Al primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico non potranno fare agire nei propri locali le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, e le orchestre, che non siano in possesso del certificato di agibilità di cui al successivo articolo 10.

« In caso di inosservanza alla disposizione suddetta l'impresa è punita con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la parte ora letta dell'articolo unico nel testo proposto dal Governo.

Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue l'ultima parte dell'articolo unico. Ne do lettura:

Art. 10. — Al primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

69ª RIUNIONE (8 ottobre 1952)

« L'impresa non sarà ammessa al godimento delle sovvenzioni, contributi e premi dello Stato, se non avrà esibito la dichiarazione dell'Ente che attesti che l'impresa non si sia resa inadempiente con l'Ente stesso ».

Alla parte ora letta dell'articolo unico, il Governo propone di sostituire la seguente:

Art. 10. — Al primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.

« Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'articolo 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'Ente.

« Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o Enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'Ente il quale attesti che le imprese e gli Enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'Ente stesso ».

RIZZO DOMENICO. Vorrei domandare se la questione relativa alle modificazioni, ora proposte dal Governo, concernenti l'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, sia stata adeguatamente approfondita perchè essa mi sembra che rivesta una notevole gravità. Come è noto, sono in atto rapporti di debito, per somme spesso rilevanti, fra imprese teatrali e l'Ente. Ora, cosa avverrà dei debiti contratti nel passato dalle imprese teatrali nei confronti dell'Ente per quel che riguarda il rilascio del certificato di agibilità? Non vorrei, in altri termini che, con la disposizione in esame, l'Ente sia messo in condizione di poter pretendere assolutamente il pagamento di tutti gli eventuali debiti contratti nel passato dalle imprese teatrali prima di accordare il rilascio del certificato di agibilità. Ciò considerato, la

garanzia richiesta con le disposizioni ora proposte dal Governo alle imprese dovrebbe essere limitata al pagamento dei contributi futuri.

RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Comprendo le preoccupazioni del senatore Rizzo Domenico, ma vorrei fargli presente quanto segue.

L'istituto del certificato di agibilità è consacrato per la prima volta nel provvedimento in esame, quindi avrà attuazione a decorrere dalla entrata in vigore del provvedimento stesso. Vi sono, com'è noto, rapporti di credito da parte dell'Ente nei confronti delle imprese teatrali. Se tali imprese vorranno espletare la loro attività dovranno stabilire con l'Ente i necessari accordi. Questo è evidente. L'Ente infatti non poteva per il passato assolvere ai compiti previsti dalla legge perchè gli impresari teatrali non pagavano i contributi dovuti. Si è cercato, così, di stabilire una condizione di garanzia per la quale i lavoratori dello spettacolo potranno finalmente usufruire di tutti quei benefici ad essi spettanti per legge. Questo avverrà soltanto quando l'Ente sarà posto in condizione di esigere per il futuro il versamento dei contributi dovuti dalle imprese teatrali. Per i rapporti riguardanti il passato fra Ente e imprese non possiamo stabilire in questo disegno di legge, rivolto necessariamente all'avvenire, una regolarizzazione qualsiasi.

RIZZO DOMENICO. Sono soddisfatto in linea generale, delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale; vorrei, però, precisare che le sue dichiarazioni io le intendo in questo senso, che, cioè, i rapporti, fra le imprese e l'Ente, riguardanti il passato, comunque possano essere regolarizzati, non influiranno sul diritto al rilascio del certificato di agibilità qualora le imprese saranno in regola con la legge da oggi in poi.

BOSCO. Le preoccupazioni sollevate dal collega Rizzo Domenico mi sembrano pienamente fondate e credo che non possano essere facilmente risolte perchè è vero che i certificati di agibilità verranno rilasciati a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in discussione, ma la possibilità del loro rilascio si riferisce anche alle pendenze passate. Secondo me, si dovrebbe modificare la disposizione in esame

introducendo una norma con cui si venga a stabilire che le imprese, le quali hanno regolato con l'Ente le pendenze passate o in corso, anche attraverso un concordato che potrebbe contenere una rateizzazione dei debiti, hanno, pur senza aver subito versato all'Ente tutte le somme dovute, egualmente diritto al rilascio del certificato di agibilità. Con la disposizione attuale mi pare che l'Ente, prima di accordare il rilascio dei certificati di agibilità, possa obbligare le imprese al pagamento dei debiti passati.

PRESIDENTE. Credo che ci sia un equivoco. Per me la questione è abbastanza chiara. Il primo comma della disposizione in esame stabilisce che il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento, da parte dell'impresa, degli obblighi posti dalla legge a suo carico. Ora, cosa succederà se l'impresa, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, non dimostrerà di aver adempiuto agli obblighi posti dalla legge a suo carico? Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato — questa è la proposta del Governo di cui al secondo comma della norma in discussione — l'impresa risulterà inadempiente agli obblighi come sopra, il rilascio del certificato stesso sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, non già al pagamento del dovuto. In altri termini, se l'impresa è stata inadempiente agli obblighi passati la conseguenza peggiore che si avrà sarà quella che l'impresa, ai fini immediati di poter ottenere il rilascio del certificato di agibilità, non dovrà già pagare subito il suo debito, ma soltanto dovrà garantire all'Ente che il suo debito sarà pagato.

RIZZO GIAMBATTISTA. È l'Ente stesso, però, che determina la forma e l'ammontare della garanzia.

PRESIDENTE. Questo è evidente perchè è l'Ente che deve garantire i diritti degli assicurati.

RIZZO DOMENICO. Nel passato l'Ente, per conseguire il pagamento dei suoi crediti, non aveva a sua disposizione altri mezzi che quelli ordinari, poteva, cioè, soltanto far ricorso alla Magistratura per ottenere, attraverso il giudizio, una sentenza di condanna dell'impresa; oggi viceversa con la disposizione in esame si viene a dare all'Ente qualcosa di più, vale a dire gli si viene ad accordare la possibilità di richiedere a suo libito una garanzia nella for-

ma e nell'ammontare che saranno determinati dall'Ente stesso, a tutela dei suoi crediti che prima non gli erano garantiti.

RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Comunque, se una qualunque impresa che chieda il certificato di agibilità abbia un debito passato nei confronti dell'Ente, questo debito non influirà sulla decisione, da parte dell'Ente stesso, relativa al rilascio del certificato di agibilità.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma questo non è detto nel provvedimento in discussione.

RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questo non lo possiamo dire nella legge perchè la legge riguarda l'avvenire, non può riguardare il passato.

RIZZO DOMENICO. Insomma la disposizione in esame si dovrebbe intendere così: la impresa, per poter ottenere il certificato, deve essere in condizione di assolvere gli impegni che assume per l'avvenire. Relativamente agli obblighi passati, invece, varranno le norme comuni ai fini del recupero dei crediti da parte dell'Ente.

RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La Commissione ha in generale manifestato la preoccupazione che alcune imprese possano venirsi a trovare nella situazione di non poter ottenere il certificato di agibilità perchè hanno ancora dei debiti da saldare nei confronti dell'Ente. Faccio presente alla Commissione che proprio con la disposizione in esame gli impresari inadempienti per il passato saranno messi nella condizione di poter regolarizzare per l'avvenire i loro debiti giacchè essa li mette nella situazione di ottenere, attraverso l'offerta di una garanzia, che le loro compagnie possano lavorare. Se infatti le compagnie volgono la loro attività potranno anche pagare i debiti passati. Quindi la disposizione in esame agevola anche il pagamento dei vecchi debiti. Ciò considerato, mi pare che la Commissione potrebbe approvare tranquillamente le modificazioni proposte dal Governo all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708.

RIZZO DOMENICO. Dopo le dichiarazioni che ci sono state potrei ritenermi soddisfatto, interpretando le norme in discussione in senso limitativo, vale a dire che attraverso essa le im-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

69ª RIUNIONE (8 ottobre 1952)

prese non possono essere costrette a pagare per il passato.

BOERI. Forse sarebbe meglio se nella norma in discussione si dicesse espressamente che la garanzia è richiesta per l'avvenire.

BOSCO. Credo che le dichiarazioni fatte dal Sottosegretario di Stato possano essere sufficienti, con l'intesa che la garanzia richiesta dall'Ente dovrà riferirsi esclusivamente ai pagamenti futuri. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è un ente posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quindi se il rappresentante, qui presente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ci garantisce l'interpretazione della norma in esame nel senso ora detto evidentemente l'Ente non potrà derogare dalle direttive che il Ministero in questione impartirà attraverso le sue circolari.

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi pare che l'argomento che stiamo trattando non sia di poca importanza. Difatti con la norma in esame non solo veniamo quasi a sconvolgere i principi del diritto civile e processuale-civile, ma entriamo anche nel campo di una questione squisitamente politica. Sono perciò molto perplesso nell'approvare le modificazioni proposte dal Governo all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti la seguente parte dell'articolo unico da aggiungersi, su proposta del Governo, come secondo comma, all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708: « Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo unico è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo alla seguente parte dell'articolo unico da aggiungersi, su proposta del Governo, come terzo comma, all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708: « Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui

all'articolo 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'Ente ».

RIZZO DOMENICO. Propongo che dopo le parole: « dal Comitato esecutivo dell'Ente » siano aggiunte le seguenti: « con relazione all'ammontare presuntivo dei contributi che l'impresa dovrà pagare ». Presento questo emendamento aggiuntivo perchè mi pare che non sia unanime il pensiero dei componenti della Commissione in merito alle dichiarazioni fatte dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, dichiarazioni con le quali concordo pienamente.

RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Rizzo Domenico sia superfluo perchè l'Ente ha tutto l'interesse a rilasciare il certificato di agibilità alle imprese inadempienti: difatti le imprese, soltanto dopo che ad esse sia rilasciato il certificato in questione, potranno svolgere la loro attività e quindi saranno messe in condizione di estinguere i loro debiti presso l'Ente.

BOERI. Non sarebbe più semplice dire che la garanzia si richiede soltanto per i contributi futuri?

RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma la garanzia si richiede senz'altro e soltanto per l'avvenire.

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi sembra invece che la garanzia richiesta si riferisca proprio al passato.

BOSCO. Osservo che, avendo già la Commissione approvato nel secondo comma dell'articolo 10 il principio di far dipendere il rilascio del certificato dall'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico, l'emendamento aggiuntivo proposto dal collega Rizzo Domenico non può più avere forza risolutiva perchè, se anche la garanzia richiesta dall'Ente si riferisce ai contributi futuri, resta tuttavia sempre aperta per l'Ente stesso la possibilità di subordinare il rilascio del certificato al regolamento delle pendenze passate delle imprese inadempienti. Tutto sommato perciò mi sembra che sia più conveniente attenersi alle dichiarazioni fatte dal Sottose-

gretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale che vanno assai più in là della stessa proposta di emendamento presentata dal senatore Rizzo Domenico. Difatti il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha precisato non soltanto che la garanzia si riferisce ai contributi futuri, ma anche che il certificato di agibilità sarà in ogni caso rilasciato quando si tratti di pendenze pertinenti il passato. Questa precisazione è di portata, mi sembra, assai più ampia dell'emendamento in discussione.

RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non si può dubitare, lo ripeto, che l'Ente ha il dovere di dar vita alle imprese, anche perchè, diversamente facendo, esso non potrebbe mai recuperare i propri crediti. Comunque, nell'insistere su quella che per me è un'interpretazione letterale del disposto in esame, faccio presente, però, che non posso assumere sul merito una responsabilità di ordine politico senza prima aver conferito col Ministro. Non si prevedeva, infatti, che potesse sorgere su questo punto una preoccupazione del genere da parte di alcuni componenti della Commissione. Per cui, se la Commissione non intendesse accettare il testo in esame proposto dal Governo, io mi vedrei costretto a chiedere un rinvio della discussione onde avere il tempo di consultarmi con il Ministro, al fine di definire l'atteggiamento responsabile del Governo stesso.

PRESIDENTE. Ritengo che, per far venire le preoccupazioni manifestate dal senatore Rizzo Domenico, l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale possa impegnarsi a fare la seguente dichiarazione che, cioè, « il Governo intende che la garanzia di cui al terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, debba essere intesa in relazione all'ammontare presuntivo dei contributi che le imprese dovranno pagare ».

RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare l'interpretazione ora data dall'onorevole Presidente della norma in esame.

RIZZO DOMENICO. Stando così le cose, dichiaro di ritenere la questione superata e di ritirare il mio emendamento.

DE LUCA. Confesso di non essere persuaso di questa interpretazione della norma in discussione. Dalla lettura, infatti, di questa norma, si deduce che la premessa, per arrivare alla garanzia di cui si parla nella disposizione in esame, è precisamente quella di avere il beneplacito dell'Ente. Se ciò è vero, nell'ordine logico mi pare che si debba concludere che il certificato di agibilità verrà ad essere negato se non si presti garanzia anche per il passato. Questa è l'interpretazione che io do della norma in discussione.

PRESIDENTE. Poichè appunto il testo della disposizione proposta dal Governo poteva lasciar adito a dubbi l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha fatto una dichiarazione interpretativa nel senso già esposto.

DE LUCA. Non posso trovarmi d'accordo su questa prassi, perchè una dichiarazione del Governo non interpreta la legge.

PRESIDENTE. Lei dimentica, senatore De Luca, che l'Ente di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo dipende dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. È, quindi, legittimo che questo Ministero si impegni a dare delle direttive all'Ente nel senso accennato.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la parte, di cui do nuovamente lettura, dell'articolo unico da aggiungersi, su proposta del Governo, come terzo comma, all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708:

« Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'articolo 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'Ente ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo unico è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo alla parte seguente dell'articolo unico da aggiungersi, su proposta del Governo, come quarto comma, all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

69ª RIUNIONE (8 ottobre 1952)

« Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o Enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'Ente il quale attesti che le imprese e gli Enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'Ente stesso ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo unico è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, è ratificato con le seguenti modificazioni.

Art. 2. — Sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Ente che ha la sua sede legale in Roma svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge loro competente è quello di Roma.

« Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Art. 3. — Alle parole:

« Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente gli appartenenti alle seguenti categorie »: è aggiunto — « di qualsiasi nazionalità ». *Alla categoria n. 5 sono aggiunti:* « segretari di edizione ». *Ai lavoratori dello spettacolo: categoria n. 8. — concertisti e professori di orchestra — sono aggiunti:* « orchestrali e bandisti ».

Sono aggiunte le seguenti categorie:

« 20°) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli Enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio Audizioni Italia, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere custodi e personale di pulizia dipendenti dagli Enti ed imprese sopra nominati;

21°) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa o dai cinodromi; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti ».

Art. 6. — Al primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico non potranno fare agire nei propri locali le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, e le orchestre, che non siano in possesso del certificato di agibilità di cui al successivo articolo 10.

« In caso di inosservanza alla disposizione suddetta l'impresa è punita con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 ».

Art. 10. — Al primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.

« Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'articolo 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'Ente.

« Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o Enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'Ente il quale attesti che le imprese e gli Enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'Ente stesso ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli Enti comunali di consumo e la concessione di relativi finanziamenti » (Numero 2027) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946 n. 90 e 8 settembre

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

69ª RIUNIONE (8 ottobre 1952)

1947, n. 1045, concernente la istituzione degli Enti comunali di consumo e la concessione di relativi finanziamenti ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bosco.

BOSCO, *relatore*. Sul presente disegno di legge di ratifica si è già svolta nella riunione del 18 dicembre 1951 un'ampia discussione. Avevo già espresso allora riserva circa l'esistenza dei fondi previsti, per una somma di 600 milioni, dall'articolo 6, fondi che, per riferirsi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, mi avevano fatto sorgere il dubbio che ormai fossero stati utilizzati per altri scopi. Fatto presente questo dubbio alla Commissione finanze e tesoro, mi è stato assicurato che i 600 milioni sono tuttora disponibili. Quindi, dal mio punto di vista, altro non mi resta ora che proporre alla Commissione la ratifica dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90 e 8 settembre 1947, n. 1045, con le modificazioni ad essi apportate dalla Camera dei deputati.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo comunicare alla Commissione che dei 600 milioni stanziati nel provvedimento in esame si preventiva di spenderne soltanto 300.

MASSINI. Gli Enti comunali di consumo sono stati creati in un momento eccezionale. L'esperienza, però, ha dimostrato che essi sono sempre in grado di compiere, soprattutto in taluni grandi centri, una sana opera calmieratrice, specie per quanto riguarda i generi di largo consumo. Chi ha l'onore di parlarvi partecipa più o meno attivamente alla vita dell'Ente comunale di consumo di Roma, il quale è un modello del genere, tanto che è arrivato, nel corso del 1951, ad avere quasi quattro miliardi di giro di affari. Ciò dimostra che gli Enti comunali di consumo hanno fatto una buona riuscita dove sono stati bene amministrati, e, nel caso particolare da me citato, di ciò va dato lode al prosindaco di Roma Andreoli.

Noi siamo, quindi, dell'opinione che le drastiche misure in esame, di modifica alle precedenti disposizioni relative all'istituzione di detti Enti, vadano in parte attenuate e che, pur stabilendosi maggiori cautele, debba essere mantenuta l'obbligatorietà della istituzione degli Enti comunali di consumo per i centri su-

periori a un dato numero di abitanti e debba prevedersi la possibilità della concessione di una garanzia statale sui finanziamenti accordati agli Enti in questione. Gli Enti comunali di consumo non hanno capitali liquidi. Quello di Roma, ad esempio, possiede impianti fissi per un valore di circa 80 milioni, impianti acquistati con i modestissimi utili conseguiti attraverso le operazioni di carattere commerciale da esso finora compiute. Ci sembra, quindi, opportuno che, sotto determinate forme e cautele, gli Enti comunali di consumo possano godere di una certa garanzia statale onde usufruire di un capitale liquido per compiere le indispensabili operazioni commerciali proprie della attività che essi svolgono. L'intervento dello Stato si rende necessario anche perchè, trattandosi dello Stato, cioè, di un organo al di sopra degli interessi locali, esso può rappresentare comunque una misura di tutela della collettività cittadina.

Per inciso vorrei precisare che gli Enti comunali di consumo hanno gli stessi obblighi commerciali delle ditte private. Tenga presente la Commissione che, ad esempio, soltanto nel primo semestre 1952 l'Ente comunale di consumo di Roma ha distribuito 40 milioni di tessuti, prevalentemente ad impiegati statali e dipendenti pubblici, ad un prezzo inferiore, almeno del 20 per cento, a quello normale di mercato.

Concludendo, mentre non abbiamo alcuna osservazione da fare circa la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, proponiamo invece le seguenti due modificazioni al decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045 :

all'articolo 1 aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente: « L'istituzione degli Enti predetti è obbligatoria nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti »;

sostituire l'articolo 2 con il seguente :

« Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del Tesoro, sentita la speciale Commissione consultiva di cui all'articolo 11 del decreto presidenziale 10 marzo 1949 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1949) può essere concessa la garanzia statale su finanziamenti accordati agli Enti comunali di

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

69ª RIUNIONE (8 ottobre 1952)

consumo. I limiti di tale garanzia sono di volta in volta stabiliti nei relativi decreti di concessione ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. — La lettera c) è sostituita con la seguente:

« c) da due rappresentanti dei consumatori designati dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

È aggiunto il seguente comma:

« I componenti della Commissione amministratrice restano in carica per la durata di due anni e possono essere confermati ».

Articoli 4 e 5. — Sono sostituiti dal seguente:

« Gli Enti comunali di consumo hanno personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del prefetto ».

Art. 6. — È abrogato.

Art. 7. — È abrogato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045 è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« Al fine di esercitare azione moderatrice sui prezzi delle merci di generale consumo, i Comuni possono istituire Enti di consumo.

« L'istituzione di detti Enti è disposta dal Consiglio comunale mediante deliberazione sog-

getta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

« Per il conseguimento dei fini istituzionali, gli Enti comunali di consumo provvedono, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento delle merci di più largo consumo ed alla loro distribuzione alla popolazione ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione. Essi sono tenuti a prendere ogni utile iniziativa, compresa quella della gestione di spacci di paragone, sia nei mercati all'ingrosso per il rifornimento dei dettaglianti, sia nei mercati al minuto per la vendita diretta al pubblico.

« È consentita l'istituzione di appositi consorzi fra Enti comunali di consumo con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel titolo 4° del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

Art. 2. — È abrogato.

Art. 3. — È abrogato.

Art. 4. — È abrogato.

Art. 5. — È abrogato.

Art. 6. — È abrogato.

Avverto che all'articolo in esame il senatore Massini propone le seguenti modificazioni:

aggiungere dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, il seguente:

« L'istituzione degli Enti predetti è obbligatoria nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti »;

sostituire all'articolo 2, abrogato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo ora citato, il seguente:

« Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del Tesoro, sentita la speciale Commissione consultiva di cui all'articolo 11 del decreto presidenziale 10 marzo 1949 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1949) può essere concessa la garanzia statale sui finanziamenti accordati agli Enti comunali di consumo. I limiti di tale garanzia sono di

volta in volta stabiliti nei relativi decreti di concessione ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Il senatore Massini ha sollevato due problemi che sotto un certo aspetto sono connessi, ma che possono essere esaminati anche distintamente.

Prima domanda: gli Enti comunali di consumo debbono essere sempre facoltativi o in certi casi obbligatori? Seconda domanda: debbono essere finanziati o, più genericamente, lo Stato deve accordare loro determinate facilitazioni?

Sul primo punto vorrei fare rilevare che il principio delle obbligatorietà, sia pure per i Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, era già previsto nei due decreti legislativi che oggi siamo chiamati a ratificare. Ma bene esso è stato eliminato nell'articolo 2 del disegno di legge di ratifica che stiamo ora esaminando, il quale si riferisce ad una situazione economica ed anche politica del tutto mutata.

Non dobbiamo, infatti, dimenticare che ormai l'istituzione dell'Ente comunale di consumo avviene e non può che avvenire attraverso una libera determinazione degli organi elettivi del Comune, cioè attraverso una deliberazione del Consiglio comunale da assoggettarsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Mi sembra del tutto rispettoso anche dell'autonomia comunale il fatto che soltanto l'organo chiamato ad esprimere la volontà ed a tutelare gli interessi e le aspirazioni di quella data comunità umana, abbia il diritto di stabilire se si debba istituire o no un Ente comunale di consumo e che quindi tale Ente non possa essere imposto dall'alto.

Io guardo però la questione anche da un diverso punto di vista. Se è vero che talvolta gli Enti comunali di consumo hanno dato risultati apprezzabili in dipendenza della competenza e dell'onestà degli uomini che li hanno amministrati, mi pare che ciò possa costituire la migliore propaganda per l'eventuale istituzione di altri Enti comunali di consumo che deve però essere liberamente voluta dai Consigli comunali interessati.

D'altra parte, non possiamo dimenticare che nell'attuale nostro sistema economico il commercio di regola si svolge attraverso l'iniziativa privata. Perciò l'Ente comunale di consu-

mo, che può servire a correggere eventuali macroscopiche deviazioni e situazioni anormali, non può essere istituito che in relazione con determinate specifiche circostanze da valutarsi liberamente, e quindi non può essere che un ente facoltativo.

In attinenza con quanto ho detto, è evidente che lo Stato non deve intervenire attraverso suoi finanziamenti o particolari favori, poichè, se è esatto che questi Enti bene amministrati sono in grado di vivere e di realizzare non soltanto un forte movimento di affari, ma anche un certo utile, non è assolutamente conveniente che lo Stato intervenga nei loro confronti.

Faccio inoltre rilevare che la proposta fatta dal senatore Massini supporrebbe in ogni caso il parere della Commissione finanze e tesoro e, quindi, del Ministero del tesoro, perchè con essa verrebbero ad essere addossati ulteriori oneri allo Stato nello stesso momento in cui si esprime invece la volontà di limitare la spesa per la già concessa garanzia statale a 600 milioni, i quali poi, come poco fa ci ha detto il Sottosegretario di Stato per l'interno, fortunatamente, si riducono in sostanza alla metà.

Dichiaro pertanto che voterò contro entrambi gli emendamenti proposti dal senatore Massini.

VARALDO. Mi dichiaro contrario all'obbligatorietà dell'istituzione degli Enti comunali di consumo, sia pure per i soli Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti. Ritengo, infatti, che, appunto perchè si tratta di grandi Comuni, essi avranno l'autorità sufficiente per giungere di propria iniziativa, ove lo ritengano necessario, all'istituzione degli Enti in questione. Il senatore Massini ha affermato che vi sono Enti comunali di consumo che hanno funzionato benissimo. Se si rendesse, però, obbligatoria l'istituzione di tali Enti, si potrebbe correre il rischio di creare Enti comunali di consumo male amministrati o insufficientemente finanziati.

Quanto alla seconda proposta di emendamento fatta dal senatore Massini osservo che per essa si dovrebbe stabilire una nuova impostazione di bilancio, cosa che evidentemente non è possibile fare senza il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

69ª RIUNIONE (8 ottobre 1952)

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'intermo*. Il Governo si dichiara contrario ai due emendamenti proposti dal senatore Massini.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento proposto dal senatore Massini e di cui già è stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti il secondo emendamento proposto dal senatore Massini e di cui già è stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 di cui do nuovamente lettura:

Art. 2.

Il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« Al fine di esercitare azione moderatrice sui prezzi delle merci di generale consumo, i Comuni possono istituire Enti di consumo.

« L'istituzione di detti Enti è disposta dal Consiglio comunale mediante deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

« Per il conseguimento dei fini istituzionali, gli Enti comunali di consumo provvedono, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento delle merci di più largo consumo ed alla loro distribuzione alla popolazione ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione. Essi sono tenuti a prendere ogni utile iniziativa, compresa quella della gestione di spacci di paragone, sia nei mercati all'ingrosso per il rifornimento dei dettaglianti, sia nei mercati al minuto per la vendita diretta al pubblico.

« È consentita l'istituzione di appositi consorzi fra Enti comunali di consumo con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel titolo 4° del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

Art. 2. — È abrogato.

Art. 3. — È abrogato.

Art. 4. — È abrogato.

Art. 5. — È abrogato.

Art. 6. — È abrogato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura degli articoli successivi:

Art. 3.

A carico degli amministratori e dei dipendenti degli Enti comunali di consumo sono applicabili, senza pregiudizio delle sanzioni previste dal Codice penale, le disposizioni concernenti le responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di chiunque maneggi denaro pubblico, previste dalla legge comunale e provinciale vigente.

(È approvato).

Art. 4.

Nei confronti degli Enti comunali di consumo che fruiscono attualmente della garanzia statale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, e all'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1947, numero 1945, restano applicabili transitoriamente, fino al termine della garanzia medesima, le disposizioni contenute nell'articolo 4 di quest'ultimo decreto legislativo, e gli Enti medesimi continueranno a comunicare i propri rendiconti annuali, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, anche al Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 5.

Per fronteggiare gli oneri dipendenti dalla già concessa garanzia statale è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

Il fondo di cui al precedente comma deve essere utilizzato per il pagamento delle quote di ciascun mutuo, nella misura e con le modalità stabilite nel decreto di concessione della garanzia.

(È approvato).

Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto con le disponibilità residue iscritte, in dipendenza dell'autorizzazione avutane con il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, al capitolo 789 aggiunto dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50: «Sovvenzioni ad Enti per conto dello Stato nelle spese di impianto di ristoranti popolari».

La suddetta somma di lire 600 milioni sarà versata ad apposito capitolo di entrata del corrente esercizio finanziario da istituirsi nella categoria «entrate effettive».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei lavori pubblici, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente** » (N. 2359) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei lavori pubblici, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente** ».

Come la Commissione ricorderà nella riunione del 2 luglio 1952 si convenne di esaminare e di mettere ai voti, per parti separate, l'articolo unico del presente disegno di legge relativo alla ratifica di numerosi decreti legislativi concernenti il Ministero dei lavori pubblici. Furono così ratificati 29 dei 47 decreti legislativi di cui al disegno di legge in esame.

Ne rimangono tuttora da esaminare e ratificare 18.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Corbellini.

CORBELLINI, *relatore*. Data l'ora tarda, proporrei di esaminare quei decreti legislativi che è da prevedersi che possano essere ratificati senza discussione, rimandando ad una prossima riunione l'esame dei rimanenti decreti legislativi.

Il primo dei decreti legislativi di cui propongo senz'altro la ratifica è quello in data 13 dicembre 1946, n. 683, concernente « Modificazione del sistema della sovvenzione governativa al Consorzio dell'Adda per i lavori di invaso del lago di Como ». La modificazione di cui trattasi consiste in un adeguamento alle correnti norme sulle sovvenzioni dello Stato per lavori pubblici, previste dalla legge organica del 1933.

Il secondo decreto legislativo di cui propongo la ratifica porta la data del 24 gennaio 1947, n. 107, e concerne: « Proroga del termine di ultimazione delle opere di grande derivazione di acqua dal fiume Adige, in provincia di Verona ». Il termine in parola è quello del 31 ottobre 1944: quindi esso è da tempo scaduto.

Propongo, poi, la ratifica del decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 231: « Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675, per la parte concernente il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani, e concessione di un contributo di lire 400 milioni ed autorizzazione all'Ente stesso a contrarre un mutuo di lire 500 milioni per la costruzione dell'acquedotto consorziale promiscuo di Montescuro Ovest ». Il mutuo in questione è già operante.

Propongo quindi la ratifica del decreto legislativo 6 settembre 1947, n. 893, riguardante: « Norme per i lavori pubblici ed i contratti di forniture eseguiti nella zona della Venezia Giulia attualmente non amministrata dal Governo italiano e non soggetta al Governo militare alleato ». Si tratta di lavori terminati già nel 1947. Le norme di che trattasi prevedono l'applicazione della procedura di collaudo e di fornitura in vigore nel territorio italiano anche

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

69ª RIUNIONE (8 ottobre 1952)

per le zone della Venezia Giulia che ne sono escluse.

Eguualmente propongo la ratifica del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1048, concernente: « Norme per agevolare la partecipazione delle Società cooperative e loro Consorzi agli appalti di opere pubbliche ». Si tratta di norme già operanti dal 1947 e previste nella fattispecie in analogia a norme consimili in vigore in altri settori.

Propongo poi la ratifica dei decreti legislativi 8 novembre 1947, n. 1606: « Istituzione di un collegio di revisori presso l'Ente autonomo " Volturno " in Napoli »; e 1º dicembre 1947, n. 1636: « Modificazioni al decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 231, concernente il « funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani ».

Propongo infine la ratifica del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, riguardante « Concessione di contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna ». Qualsiasi perplessità per quanto riguarda la ratifica pura e semplice di questo ultimo decreto legislativo penso che possa essere eliminata dalla notizia, comunicatami dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, dell'integrazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo stesso con la legge n. 690 in data 18 luglio 1950.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti, secondo la proposta fatta dal relatore, la ratifica dei seguenti decreti legislativi:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 13 dicembre 1946, n. 683 | Modificazione del sistema della sovvenzione governativa al Consorzio dell'Adda per i lavori di invaso del Lago di Como. |
| 24 gennaio 1947, n. 107 | Proroga del termine di ultimazione delle opere di grande derivazione di acqua dal fiume Adige, in provincia di Verona. |
| 19 marzo 1947, n. 231 | Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675, per la parte concernente il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani, e concessione di un contributo di lire quattrocentomilioni ed autorizzazione all'Ente stesso a contrarre un mutuo di lire cinquecento milioni per la costruzione dell'acquedotto consorziale promiscuo di Montescuro Ovest. |
| 6 settembre 1947, n. 893 | Norme per i lavori pubblici ed i contratti di forniture eseguiti nella zona della Venezia Giulia attualmente non amministrata dal Governo italiano e non soggetta al Governo militare alleato. |
| 25 luglio 1947, n. 1048 | Norme per agevolare la partecipazione delle Società cooperative e loro Consorzi agli appalti di opere pubbliche. |
| 8 novembre 1947, n. 1606 | Istituzione di un Collegio di revisori presso l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli. |
| 1º dicembre 1947, n. 1636 | Modificazioni al decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 231, concernente il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani. |
| 5 marzo 1948, n. 136 | Concessione di contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna. |

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

69ª RIUNIONE (8 ottobre 1952)

Chi approva la ratifica dei decreti legislativi anzidetti è pregato di alzarsi.

(È approvata).

L'esame dei restanti decreti legislativi di cui all'articolo unico del presente disegno di legge è rinviato ad una prossima riunione.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 30 giugno 1947, numero 783, concernente concorso nelle spese dovute dai Comuni dell'Italia meridionale e delle Isole per l'impianto e per l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani » (N. 2374) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783, concernente concorso nelle spese dovute dai Comuni dell'Italia meridionale e delle Isole per l'impianto e per l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani ».

Dichiaro aperta la discussione generale sull'articolo unico del disegno di legge in esame.

Il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783, è stato ratificato, con il presente disegno di legge, dalla Camera dei deputati senza alcuna modificazione. Si tratta, come ognuno facilmente può rendersi conto, di un provvedimento adottato in favore dei Comuni del Mezzogiorno e delle Isole in materia di impianto e di estensione delle reti telefoniche urbane e di collegamenti interurbani. Ciò considerato, propongo la ratifica pura e semplice del decreto legislativo in questione.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sull'articolo unico del disegno di legge in esame, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783, è ratificato.

Metto ai voti l'articolo anzidetto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.